

Pubblicato il 25/09/2018

N. 05583/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03392/2018 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3392 del 2018, proposto da Luca Santagata, Nicola Altieri, Gianluca Pascale, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Potito Sannitico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione,

della nota prot. 2678 del consiglio comunale di San Potito Sannitico (CE) del 17/05/2018; della delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25.05.2018 avente ad oggetto "approvazione del rendiconto della gestione, sospensione ed aggiornamento seduta, ed altri atti", la nota di convocazione prot. 2851 del 25 maggio 2018 e la delibera del 28 maggio 2018 di approvazione del rendiconto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Potito Sannitico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar, i ricorrenti, tutti consiglieri comunali del Comune di San Potito Sannitico, hanno impugnato, contestandone la legittimità, la nota prot. 2678/2018, con cui veniva convocato il consiglio comunale per la data del 25 maggio 2018, e la delibera comunale del 25 maggio 2018, con cui veniva sospesa e aggiornata la seduta alla data del 28 maggio 2018, nonché la conseguente nota di convocazione per tale data (prot. 2851 del 25 maggio 2018). I ricorrenti hanno, altresì, impugnato, per illegittimità derivata, anche la delibera del 28 maggio 2018 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione.

Il Comune si è costituito regolarmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli altri consiglieri comunali ritenuti controinteressati e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come segnalato alle parti alla predetta camera di consiglio, sussistono i presupposti per la conclusione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, in considerazione anche della natura del presente contenzioso.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che per la ragione più liquida (cfr., Cons. Stato, Ad. Pl. 5/2015) si possa prescindere all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dal Comune.

I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di San Potito Sannitico, hanno dedotto, con il primo e il terzo motivo di ricorso, l'illegittimità delle delibere impugnate per violazione dell'art. 227 del Tuel, in quanto non sarebbe stata resa disponibile la relazione dell'organo di revisione nel termine minimo di venti giorni prima della sessione consiliare; i ricorrenti contestano, in particolare, che la relazione del revisore sia stata esibita ai ricorrenti solo in data 22.5.2018.

La norma richiamata dai ricorrenti prevede che "il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento".

La norma, dunque, impone di depositare entro venti giorni prima della sessione consiliare solo la proposta da approvare non anche la relazione dell'organo di revisione.

Riguardo a quest'ultima opera l'art. 11 comma 8 del vigente Statuto Comunale che dispone: "La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza". Nel caso di specie, la relazione del revisore (peraltro favorevole) è stata depositata dallo stesso in data 22 maggio 2018 e in pari data comunicata ai ricorrenti.

Tra il deposito della relazione e la seduta consiliare del 28/5/2018 sono decorsi, quindi, 6 giorni.

Ne consegue che il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati, avendo il Comune rispettato i termini previsti dallo Statuto comunale.

In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile anche alla relazione dell'organo di revisione il termine di venti giorni stabilito dall'art. 227, comma secondo, del Tuel, il ricorso sarebbe infondato, perché il mancato rispetto del termine dipenderebbe, in ogni caso, da una situazione non imputabile al comune e, comunque, caratterizzata da particolare urgenza nel provvedere.

E' emerso, infatti, in maniera incontestata che il Comune è stato diffidato dal Prefetto (con provvedimento prot. 0043195/2018) ad approvare il rendiconto entro il 28 maggio 2018; scaduto infruttuosamente tale termine il consiglio comunale sarebbe stato sciolto dal Prefetto ai sensi dell'art. 141 Tuel.

Detta circostanza integra, quindi, una situazione di "eccezionale urgenza", espressamente contemplata dalla norma statutaria.

Ne deriva, pertanto, che in ogni caso sono infondati il primo e il terzo motivo di ricorso.

3. Con il secondo motivo di ricorso, i consiglieri comunali ricorrenti hanno contestato la delibera del 25 maggio 2018, con cui è stata differita la seduta consiliare di approvazione del rendiconto al 28 maggio 2018, la relativa nota di convocazione (prot. 2851 del 25 maggio 2018) e, per illegittimità derivata, la delibera del 28 maggio 2018 di approvazione del rendiconto.

Secondo i ricorrenti, la seduta per l'approvazione del rendiconto è seduta "ordinaria" (art. 11 comma 2 dello statuto) e andava "convocata almeno 5 giorni prima del giorno stabilito" (art. 11 comma 3 dello statuto) con messa a disposizione degli atti "almeno 4 giorni liberi antecedenti" (art. 11 comma 4).

Nel caso di specie, dunque, sarebbero state violate le predette norme, in quanto tra la seduta del 25 maggio e quella del 28 maggio sono decorsi soli tre giorni.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

L'art. 11 comma 3 dello Statuto Comunale prevede che "Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore".

Nel caso di specie non può dubitarsi del fatto che si ricadeva in un'ipotesi di eccezionale urgenza, come già evidenziato al punto 2.

La data del 28 maggio 2018, dunque, rappresentava l'ultima data utile per l'approvazione del rendiconto e, quindi, la convocazione della relativa sessione consiliare, data l'eccezionale urgenza, ben poteva avvenire 24 ore prima.

Né risulta fondata l'ulteriore eccezione con cui si contesta la presunta violazione dell'art. 11 co. 4 dello Statuto e del termine ivi previsto di messa a disposizione degli atti "almeno 4 giorni liberi antecedenti", in quanto l'art. 11, comma 8 dello Statuto, già citato sopra, consente di mettere a disposizione le pratiche da trattare almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza, nella fattispecie, come detto, sussistente.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso va nel suo complesso respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, unitamente agli interessi sottesi alla presente controversia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE  
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO